

Direzione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo  
Economico  
Area Commercio, Attività Produttive e Lavoro  
Servizio Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa  
MP  
0/A

2017 02079/016

## CITTÀ DI TORINO

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

6 giugno 2017

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli Assessori:

Roberto FINARDI  
Stefania GIANNUZZI  
Marco GIUSTA  
Francesca Paola LEON

Federica PATTI  
Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO  
Sonia SCHELLINO

Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessori Maria LAPIETRA e Paola PISANO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

**OGGETTO: RIASSETTO DELLE AREE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA PER ATTIVITÀ DI VENDITA DI PRODOTTI NON ALIMENTARI (OGGETTISTICA).**

Proposta dell'Assessore Sacco.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 novembre 2008 (mecc. 2008 07797/016) venivano individuati, in via sperimentale, posteggi nei pressi delle Facoltà Umanistiche di Palazzo Nuovo per la vendita su aree pubbliche di prodotti non alimentari dove permettere agli operatori, che non possono essere considerati operatori del proprio ingegno in quanto vendono od espongono alla vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale, di poter collocare le proprie strutture ed effettuare l'attività di vendita su suolo pubblico, utilizzando delle strutture non ingombranti da installare su suolo pubblico mediante l'occupazione di una superficie non superiore a 4 mq. in ottemperanza al disposto dell'art. 20, comma 6 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

L'attività di tali operatori è, infatti, catalogabile come quella tipica di un'attività commerciale e, per tale ragione, i soggetti interessati, qualora muniti di autorizzazione per l'attività di vendita su area pubblica, possono svolgere questo tipo di attività nel rispetto della vigente normativa; tuttavia, considerata la particolarità del prodotto posto in vendita, è ragionevole ritenere che tali prodotti non siano richiesti dai consumatori che normalmente frequentano le aree mercatali, poiché è notorio che tali articoli sono normalmente acquistati da consumatori appartenenti ad una fascia d'età scolastica ed universitaria.

L'individuazione di tali aree ha, inoltre, permesso di effettuare una netta demarcazione tra gli operatori dell'ingegno e coloro che invece di fatto non pongono in vendita oggetti che possano rientrare nella categoria delle opere di carattere creativo.

Nel corso degli anni l'attività di vendita si è svolta regolarmente, senza arrecare pregiudizio alcuno, raggiungendo pienamente gli obiettivi che l'Amministrazione si era prefissata al momento dell'istituzione dei posteggi.

Emerge ora la necessità di procedere ad una più omogenea individuazione dei posteggi, in particolare collocandoli in modo da evitare interferenze con le attività del Museo Nazionale del Cinema, del Torino Film Festival e delle altre rassegne cinematografiche, prevedendo il riassetto delle aree del commercio su area pubblica per attività di vendita di prodotti non alimentari (oggettistica) sulle vie Verdi e Sant'Ottavio, consistente in una nuova individuazione di 23 posteggi delle dimensioni, pari a metri 4 per 1, con eliminazione di 4 posteggi che interferivano con gli accessi al Cinema Massimo, come da planimetria allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (**all. 1**).

Tale nuova individuazione dei posteggi consente inoltre di snellire il procedimento amministrativo prevedendo il rilascio di autorizzazioni stagionali per l'esercizio di vendita su aree pubbliche extramercatali, con concessione di suolo pubblico, che hanno validità per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni e non superiore a centoottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio, in conformità a quanto stabilito dal Titolo IV Capo VIII della D.G.R. n.° 32- 2642 del 2/4/2001.

Nel contempo è opportuno definire linee guida univoche per la presentazione delle

domande di partecipazione, aggiornare le procedure e fornire indirizzi operativi agli interessati per la presentazione delle istanze di rilascio di autorizzazione e la relativa assegnazione dei posteggi.

Le aree saranno occupate, sulla base di autorizzazione valida 150 giorni con concessione di posteggio, dai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica delle due tipologie previste dal D.Lgs. 114/98, provenienti da tutto il territorio nazionale.

I soggetti interessati ad ottenere l'autorizzazione con concessione temporanea di suolo pubblico dovranno presentare, in carta legale, istanza indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare alla selezione pubblica e la merceologia trattata, nonché autocertificando i titoli di priorità, atteso che gli spazi continueranno ad essere assegnati prioritariamente a coloro che non sono titolari di alcuna autorizzazione commerciale per l'attività di vendita su area pubblica con posteggio sui mercati o fuori dalle aree mercatali, né titolari di attività per la vendita di prodotti alimentari e/o non alimentari in sede fissa.

Costituisce ulteriore titolo di priorità l'aver partecipato ai bandi per l'iscrizione al Registro degli operatori del proprio ingegno di cui all'art. 22 del Regolamento di Polizia Urbana della Città.

La presentazione delle istanze è soggetta al pagamento dei diritti istruttori, così come stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale del 29 settembre 2015 (mecc.2015 04383/016). Il mancato rilascio delle concessioni dovuto a qualunque motivo, ivi compresa l'assenza al momento dell'assegnazione o la rinuncia in sede di assegnazione, non comporta il rimborso dei diritti versati.

Le domande pervenute oltre il termine di volta in volta stabilito e comunicato mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Città saranno considerate irricevibili.

Costituisce causa ostativa al rilascio della autorizzazione con concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico:

- il mancato pagamento dei diritti istruttori;
- il mancato pagamento del canone COSAP;
- l'esistenza di debiti pregressi con la Città inerenti il pagamento del canone COSAP, della TARI, nonché l'esistenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.

In caso di rateazione del debito ai sensi dell'art. 21 del Regolamento delle Entrate tributarie, si intende sussistere la regolarità dei pagamenti qualora le rate convenute siano state pagate regolarmente.

Il Servizio competente procederà alla formazione di appositi elenchi – distinti per presenza o meno di titoli di priorità – e ad assegnare le autorizzazioni mediante sorteggio in seduta pubblica, appositamente comunicata mediante pubblicazione della convocazione sul sito istituzionale della Città, procedendo in primo luogo con l'estrazione dei nominativi degli istanti che vantano un titolo di priorità e, successivamente qualora vi siano ancora posteggi disponibili, con l'estrazione dei nominativi degli altri istanti.

Ogni operatore commerciale non potrà essere titolare di più di una autorizzazione con concessione temporanea di suolo pubblico.

L'attività di vendita sarà soggetta alle seguenti prescrizioni:

- possono essere posti in vendita solamente oggetti di bigiotteria o di oggettistica varia, ivi compresa la produzione fatta direttamente dai soggetti interessati che procedono ad assemblare diversi oggetti (perline, monili, pietre colorate, oggetti in vetro, ecc.);
- l'occupazione del suolo pubblico deve avvenire mediante l'utilizzo di strutture non ingombranti, senza collocare la merce sul suolo pubblico anche utilizzando teli o stoffe;
- l'attività di vendita deve essere svolta nei seguenti giorni: dal lunedì alla domenica nella seguente fascia oraria: dalle ore 8,30 alle ore 19,30;
- l'attività deve essere effettuata personalmente dal soggetto interessato: non è ammessa la sostituzione ad opera di incaricati alla vendita;
- l'autorizzazione con concessione dell'occupazione di suolo pubblico ha la durata di 150 giorni: essa non è rinnovabile automaticamente, neppure nel caso in cui non pervengano nuove richieste;
- l'autorizzazione stagionale con concessione di suolo pubblico è revocata nel caso di accertati abusi.

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole unanime della Commissione Consultiva Tecnica in data 12 aprile 2017.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

- 1) di approvare il riassetto dei posteggi delle aree del commercio su area pubblica per attività di vendita di prodotti non alimentari (oggettistica) sulle vie Verdi e Sant'Ottavio,

come da planimetria allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

- 2) di stabilire i seguenti criteri per l'assegnazione dei posteggi:
- le aree saranno occupate, sulla base di autorizzazione valida 150 giorni con concessione di posteggio, dai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica delle due tipologie previste dal D.Lgs. 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale;
  - i soggetti interessati ad ottenere l'autorizzazione con concessione temporanea di suolo pubblico dovranno presentare, in carta legale, istanza indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare alla selezione pubblica e la merceologia trattata, nonché autocertificando i titoli di priorità, atteso che gli spazi continueranno ad essere assegnati prioritariamente a coloro che non sono titolari di alcuna autorizzazione commerciale per l'attività di vendita su area pubblica con posteggio sui mercati o fuori dalle aree mercatali, né titolari di attività per la vendita di prodotti alimentari e/o non alimentari in sede fissa;
  - costituisce ulteriore titolo di priorità l'aver partecipato ai bandi per l'iscrizione al Registro degli operatori del proprio ingegno di cui all'art. 22 del Regolamento di Polizia Urbana della Città. A tal fine l'istanza dovrà essere corredata di copia della nota di diniego all'iscrizione;
  - la presentazione delle istanze è soggetta al pagamento dei diritti istruttori, così come stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale del 29 settembre 2015 (mecc. 2015 04383/016). Il mancato rilascio delle concessioni dovuto a qualunque motivo ivi compresa l'assenza al momento dell'assegnazione o la rinuncia in sede di assegnazione non comporta il rimborso dei diritti versati;
  - le domande pervenute oltre il termine di volta in volta stabilito e comunicato mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Città saranno considerate irricevibili;
  - costituisce causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione stagionale con concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico:
    - il mancato pagamento dei diritti istruttori;
    - il mancato pagamento del canone COSAP;
    - l'esistenza di debiti pregressi con la Città inerenti il pagamento del canone COSAP, della TARI, nonché l'esistenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale;
  - in caso di rateazione del debito ai sensi dell'art. 21 del Regolamento delle Entrate tributarie si intende sussistere la regolarità dei pagamenti qualora le rate convenute siano state pagate regolarmente;
- 3) di stabilire che il Servizio competente procederà alla formazione di appositi elenchi – distinti per presenza o meno di titoli di priorità – e ad assegnare le autorizzazioni

stagionali mediante sorteggio in seduta pubblica, appositamente comunicata mediante pubblicazione della convocazione sul sito istituzionale della Città, procedendo in primo luogo con l'estrazione dei nominativi degli istanti che vantano un titolo di priorità e, successivamente qualora vi siano ancora posteggi disponibili, con l'estrazione dei nominativi degli altri istanti;

- 4) ogni operatore commerciale non potrà essere titolare di più di una autorizzazione stagionale con concessione temporanea di suolo pubblico;
- 5) l'attività di vendita sarà soggetta alle seguenti prescrizioni:
  - possono essere posti in vendita solamente oggetti di bigiotteria o di oggettistica varia, ivi compresa la produzione fatta direttamente dai soggetti interessati che procedono ad assemblare diversi oggetti (perline, monili, pietre colorate, oggetti in vetro, ecc.);
  - l'occupazione del suolo pubblico deve avvenire mediante l'utilizzo di strutture non ingombranti, senza collocare la merce sul suolo pubblico anche utilizzando teli o stoffe;
  - l'attività di vendita deve essere svolta nei seguenti giorni: dal lunedì alla domenica nella seguente fascia oraria: dalle ore 8,30 alle ore 19,30;
  - l'attività deve essere effettuata personalmente dal soggetto interessato: non è ammessa la sostituzione ad opera di incaricati alla vendita;
  - l'autorizzazione con concessione dell'occupazione suolo pubblico ha la durata di 150 giorni: essa non è rinnovabile automaticamente, neppure nel caso in cui non pervengano nuove richieste;
  - l'autorizzazione con concessione di suolo pubblico è revocata nel caso di accertati abusi;
- 6) di precisare che l'Amministrazione, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere con le assegnazioni e/o revocare le concessioni temporanee di occupazione suolo pubblico rilasciate per motivi di igiene, sanità, sicurezza ed ordine pubblico senza per ciò nulla riconoscere in termini di ristoro o di posteggi alternativi e/o di rimborso dei diritti versati;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato;
- 8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore alle Politiche Lavoro,  
Commercio, Sportello Imprese,  
Promozione Eventi Cittadini e Turismo,  
Economato, Avvocatura

Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente  
Servizio Aree Pubbliche –  
Sanità Amministrativa  
Dario Togliatto

La Dirigente  
Servizio Infrastrutture  
per il Commercio e lo Sport  
Isabella Quinto

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario  
La Dirigente Delegata  
Alessandra Gaidano

Verbale n. 33 firmato in originale:

IL VICESINDACO  
Guido Montanari

IL SEGRETARIO GENERALE  
Mauro Penasso

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12 giugno 2017 al 26 giugno 2017;

2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 22 giugno 2017.